SMAF BROKER
INSURANCE CONSULTING

Associazione Nazionale Commercialisti

FiscoNotizie24

Newsletter di aggiornamento

GRUPPO 24 ORE

SOMMARIO

SMAF BROKER – Insurance Consulting

Soluzioni studiate per tutte le vostre esigenze

3

IL CONSIGLIO DELL'ESPERTO

La Tutela Legale

4

NEWS

7

APPROFONDIMENTO

Corrispettivi telematici: subito al via ma senza sanzioni

Nell'ambito del processo di telematizzazione degli adempimenti fiscali, che consente all'Amministrazione finanziaria di ottenere con rapidità informazioni utili al controllo e iniziato con la fatturazione elettronica, un posto particolare viene riservato ai nuovi obblighi relativi ai «corrispettivi telematici».

(Manuel Bisignano, Cosimo Murante, Claudio Sabbatini, Il Sole 24 ORE – Estratto da "La Settimana Fiscale", Edizione n. 29 del 19 luglio 2019, pag. 21-26)

22

SENTENZE TRIBUTARIE

Per il recupero dell'Iva basta la crisi del cliente

Commissione tributaria provinciale – Vicenza - II Sezione - Sentenza 17 aprile 2019, n. 145

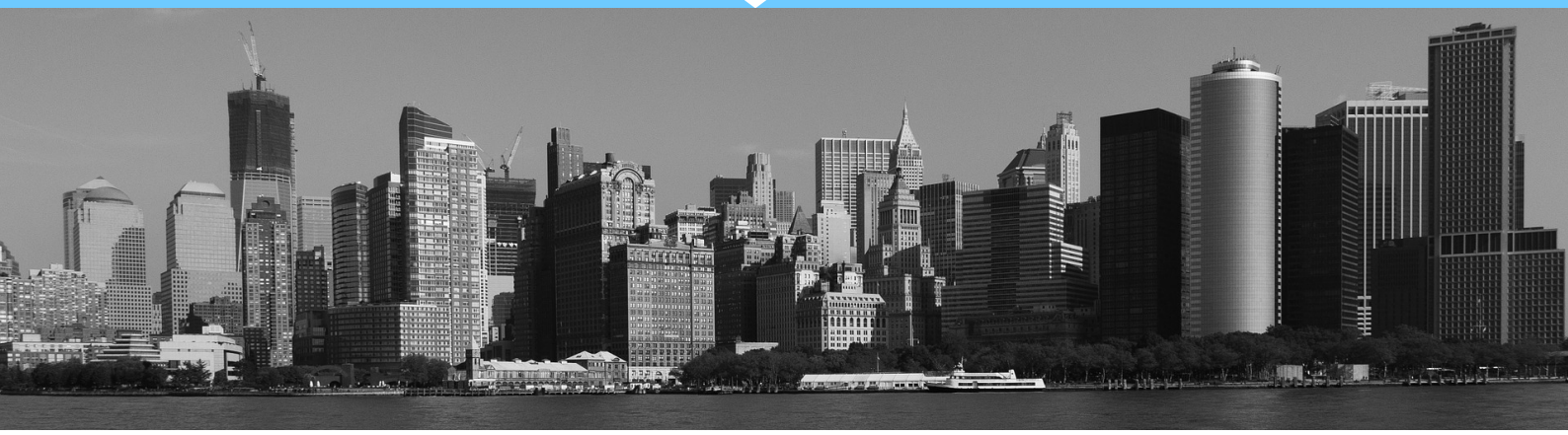
(Giorgio Emanuele Degani e Damiano Peruzza, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Fisco", 8 luglio 2019)

32

L'ESPERTO RISPONDE

34

Chiusa in redazione il 19 luglio 2019



DIFENDITI AL MEGLIO!
SCEGLI LA NOSTRA POLIZZA DI TUTELA LEGALE

Cosa Offriamo?

- Massimale illimitato;
- Difesa penale per delitti dolosi
- Difesa legale dei propri diritti senza alcun esborso;
- Libera scelta di un legale di fiducia;
- Assistenza legale in ogni grado di giudizio

Abbiamo la soluzione che fa per te

A PARTIRE DA 80 €

CLICCA QUI E RICHIEDI SUBITO UN PREVENTIVO GRATUITO E SCORPRI TUTTI I VANTAGGI CHE TI ABBIAMO DEDICATO!

SMAF BROKER® INSURANCE CONSULTING

Associazione Nazionale Commercialisti

IL CONSIGLIO DELL'ESPERTO

Per inoltrare richieste e quesiti specifici relativi alla polizza tutela legale:

c.agrestini@smafbroker.it.

La tutela legale

In costante crescita in Italia, con un tasso del 4,4% all'anno, quasi il 7% nel 2017, la tutela legale è passata da una raccolta premi nel 2008 di 290 milioni di € ai 446 milioni attuali.

Quali sono le motivazioni di questa maggiore volontà di acquistare un prodotto assicurativo che ai più rimane sconosciuto?

A ciò si può rispondere dando contezza sulle sue caratteristiche principali, e sui principi assicurativi su cui si basa la copertura legale.

La Tutela Legale è un contratto assicurativo col quale la Compagnia assicuratrice si obbliga a coprire le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi

Non bisogna però fare l'errore di focalizzarsi solo sull'aspetto risarcitorio delle spese legali, a volte è più importante il valore economico e patrimoniale di quello che si intende proteggere dalle pretese di terzi, e anche il rischio di una possibile perdita economica se non si intervenisse tramite un'azione legale.

Intraprendere un procedimento legale, per veder rispettati i propri diritti e tutelarsi dalle altre parti in causa, comporta spese notevoli. I costi di un avvocato, delle consulenze, dei periti nonché le spese per ricorsi ed appelli di vario genere si sommano, traducendosi in un rischio che l'assicurato, anche solo per tentare di far valere i propri diritti, deve sostenere.

In tal senso la polizza Tutela Legale rappresenta, pertanto, la soluzione ideale per poter ottenere il rimborso, totale o parziale, a seconda delle caratteristiche del contratto assicurativo che si va a sottoscrivere, delle spese da affrontare durante un procedimento legale.

La scelta di implementare una copertura di tutela legale alle classiche polizze RC, rappresenta una soluzione vincente per il professionista che vuol proteggere la propria attività e conseguentemente il proprio patrimonio da rischi inerenti allo svolgimento della professione, andando pertanto, seguendo le leggi basilari del risk management, verso una protezione globale che arriva anche a

tutelare il benessere economico dei propri familiari.

Stesso discorso vale per le aziende più o meno strutturate, che per necessità, rivolgono sempre di più la propria attenzione verso la tutela legale, ormai divenuta copertura accessoria, alle più classiche, incendio/furto ed RCT/O, lavoro che il più delle volte viene svolto sotto le direttive o di un Risk Manager interno all'azienda, se questa di grandi dimensioni, o di un Broker specializzato.

La crescita vede fondamento negli elementi sopra riportati, ai quali si sommano le caratteristiche centrali alla tutela dell'assicurato, ad esempio la scelta dell'avvocato.

L'assicurato ha infatti facoltà di scegliere, liberamente ed in base alle proprie esigenze, l'avvocato che dovrà tutelare i suoi interessi. O, in alternativa, potrà essere la stessa compagnia assicuratrice a proporre al suo cliente la possibilità di consultare un proprio legale di fiducia.

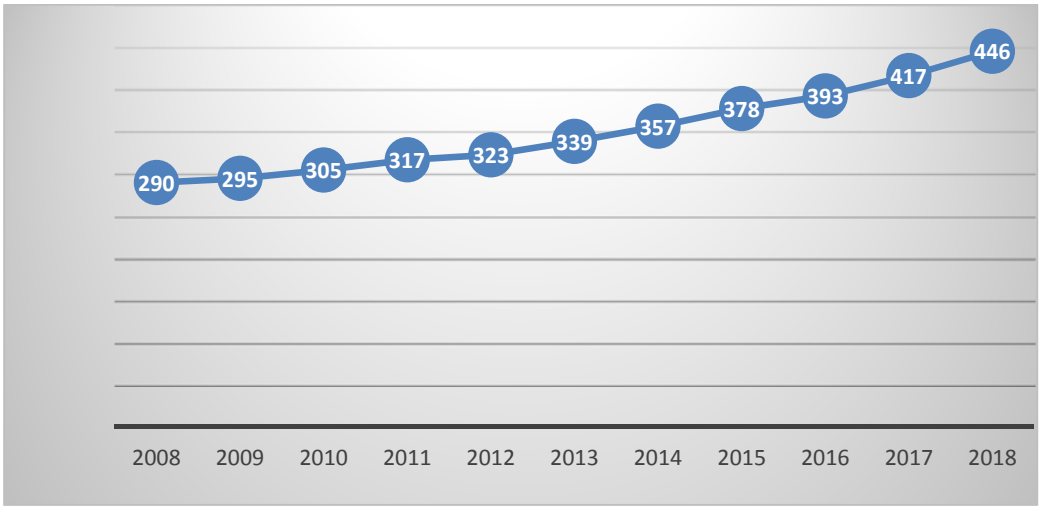
Offrendo al suo assistito:

- Sostegno economico nella difesa dei diritti
- Copertura totale delle spese necessarie per la tua difesa legale.
- Supporto concreto della compagnia assicuratrice
- Libertà nella scelta del legale

Si sta andando, pertanto, verso una direzione anglosassone, mercati tedeschi, francesi ed inglesi, infatti, sono già da tempo molto maturi nell'affrontare queste tematiche, anche se il loro sistema giudiziario risulta più rapido e certo nei costi. Dati Das ci mostrano come una famiglia su due tedesca (40%) ha una copertura di tutela legale, con una raccolta premi lordi di 3,48 miliardi di euro nel 2016, quasi la metà dell'intero mercato europeo (43,97%) e il triplo della Francia (1,11 miliardi).

In questi paesi c'è sempre maggiore consapevolezza che, la sola RC non è più sufficiente a raggiungere l'obbiettivo di non vedere ledere, nella sua interezza, il patrimonio personale ed aziendale.

La Tutela Legale agisce invece proprio qui, riuscendo a dare una copertura che integra i cosiddetti punti di esclusione delle condizioni di garanzia delle coperture di responsabilità civile, come ad esempio i procedimenti penali collegati all'attività per cui era stata attivata la polizza (infortuni sul lavoro con lesioni superiori a 40 giorni e casi mortali che traduce il procedimento da civile a penale).



Raccolta premi Tutela Legale in Italia 2008-2018 (fonte Ania)

La crescente richiesta di Tutela Legale riportata nel grafico, testimonia anche la sempre maggiore legittima consapevolezza dell'incertezza della giustizia Italiana.

Tempi per un giudizio che arrivano fino a 3 anni di media, numero di procedimenti tra civili e penali 6,8 milioni circa, e nuove regolamentazioni Italiane e soprattutto Europee che aumentano l'instabilità regolamentare e decisionale aziendale, danno un forecast di crescita settoriale legata alla consapevolezza del consumatore, a livelli sempre maggiori anche per i prossimi anni a venire.

News

- **ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO**

- **Spazio al ravvedimento per i versamenti frazionati**

Il ravvedimento parziale diventa ufficiale. A prevederlo è l'articolo 4-decies del decreto crescita (Dl 34/2019) introdotto dalla legge 58/2019 di conversione. Il ravvedimento operoso, anche grazie alle lettere di compliance, è uno degli strumenti deflattivi più sfruttati dai contribuenti, poiché consente di regolarizzare spontaneamente un'irregolarità beneficiando di sanzioni particolarmente ridotte.

Tuttavia, l'assenza di una previsione che consenta di dilazionare gli importi dovuti, è certamente uno dei punti deboli dell'istituto. Il contribuente, quindi, privo della disponibilità finanziaria necessaria, non può perfezionare il ravvedimento e quindi, ove attendesse i successivi provvedimenti dell'Agenzia (avviso bonario, cartella e così via) dovrebbe corrispondere sanzioni maggiori.

In sede di conversione del Dl crescita è stato introdotto il nuovo articolo 13-bis al Dlgs 472/97 (l'articolo 13 disciplina il ravvedimento operoso). La norma consentirà espressamente al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dal ravvedimento ordinario.

Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento.

La riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti è possibile operare il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni sanzionatorie previste. Gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo. Le nuove disposizioni si applicano però ai soli tributi amministrati dalle Entrate. Il legislatore ha espressamente previsto che la nuova norma sia di interpretazione autentica e quindi applicabile anche per il passato.

In tale contesto, va infatti segnalato che da tempo, un'alternativa all'assenza della rateizzazione fosse rappresentata dal frazionamento degli importi dovuti. Le Entrate, con la risoluzione 67/E/2011, hanno confermato questa soluzione con riferimento al "vecchio" ravvedimento per il quale c'erano cause ostative ormai non più esistenti.

A decorrere dal 2015, infatti, l'istituto è stato completamente rivisitato prevedendo:

-la possibilità di regolarizzare fino al termine di decadenza del potere di accertamento dell' amministrazione;

-che la notifica di un avviso di accertamento, di liquidazione o di un avviso bonario (articolo 36-bis e 36-ter Dpr 600/1973 o 54-bis Dpr 633/1972) o di una cartella di pagamento, rappresentino cause ostative alla possibilità di ravvedersi.

Di conseguenza, i verbali di verifica, i Pvc, i questionari o atti similari, non costituiscono una causa di esclusione, ma anzi potrebbero rappresentare il motivo perché il contribuente rettifichi la propria posizione. Il ravvedimento frazionato rappresenta quindi una sorta di piano di rateazione creato dal contribuente per regolarizzare dei debiti tributari. Tuttavia, se nel corso della dilazione costruita dal contribuente fosse notificato l'avviso bonario ovvero direttamente la cartella di pagamento, il ravvedimento deve essere sospeso.

In proposito, il Mef, in risposta a uno specifico quesito, ha precisato che dinanzi a un ravvedimento frazionato, restano salvi gli effetti di quanto pagato in precedenza: pertanto la notifica di un atto di liquidazione o di accertamento intervenuta successivamente non pregiudica la regolarizzazione già eseguita. Dal tenore letterale della risposta, quindi, l'avviso bonario, la cartella o un avviso di accertamento costituiscono causa ostativa per il proseguimento e pertanto il ravvedimento frazionato deve essere sospeso. In simili ipotesi, quindi, la pretesa erariale dovrà riguardare le somme non ancora corrisposte, mentre sulle precedenti, risultando ormai regolarizzate, non saranno dovute ulteriori sanzioni.

Nel caso in cui il contribuente non ravvedesse integralmente quanto dovuto, potrà dilazionare le somme una volta ricevuti gli atti successivi: per l'avviso bonario in 8 rate trimestrali ovvero per importi superiori a 5mila euro, in un massimo 20 rate trimestrali, per la cartella di pagamento fino a 72 rate o 120 in caso di comprovata situazione di difficoltà.
(Laura Ambrosi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Fisco", 9 luglio 2019)

- **BILANCIO E CONTABILITA'**
  - **La distribuzione utili 2018 contro le priorità consolidate**

È possibile deliberare, con effetto fiscalmente rilevante, di distribuire l'utile realizzato nel 2018 anche se in bilancio sono presenti riserve di utili pregresse disponibili per la distribuzione?

La domanda, di grande attualità in queste settimane, non ha una risposta semplice. Vediamo perché. L'articolo 47, comma 1 del Tuir prevede che, indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve di utili (non vincolate o in

sospensione d'imposta) rispetto alle riserve di capitale. Questo meccanismo di priorità è sicuramente applicabile anche alle delibere assembleari 2019 e, per quanto civilisticamente si possa procedere diversamente, creare un doppio binario civilistico-fiscale nella distribuzione appare sempre sconsigliabile. L'articolo 1, comma 1006 della legge 205/17, deroga alla sostanziale assimilazione che, a partire proprio dal 2018, è stata prevista per i dividendi relativi a partecipazioni qualificate e non (al di fuori del regime d'impresa), sancendo che alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti Ires formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 - purché deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 - continuano ad applicarsi le regole previgenti.

Tra queste vi è l'articolo 1, comma 4 del decreto 26 maggio 2017, secondo cui, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente a oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e successivamente quelli prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016. Tale regola si applica anche nel caso in cui vengano ripartiti utili già deliberati in distribuzione anteriormente al 1° gennaio 2018 (risoluzione 56/E/19).

Il secondo meccanismo di priorità

Ma questo secondo meccanismo di priorità, sicuramente cogente fino alle delibere dello scorso anno, è ancora tale o può essere superato, ad esempio deliberando di distribuire gli utili 2018 (con ritenuta 26% per tutti i soci persone fisiche, qualificati o meno) pur in presenza di riserve di utili pregresse?

L'esigenza può, ad esempio sorgere quando il dividendo rappresenta l'unico reddito imponibile del socio qualificato che intende evitare di presentare la dichiarazione, magari procrastinando la distribuzione degli utili pregressi ai successivi periodi d'imposta in cui prevede di poter sfruttare deduzioni o detrazioni attualmente non disponibili. Stando al tenore letterale delle norme (l'articolo 1, comma 4 del decreto 26 maggio 2017 si applica alle delibere successive a quelle aventi ad oggetti l'utile 2016, senza limiti temporali), non sembra sia possibile procedere come descritto: l'utile 2018 non può essere distribuito prioritariamente rispetto a quelli pregressi.

Taluni, invece, leggono la norma transitoria della legge 205/17 come una norma di favore per il contribuente, ed in quanto tale derogabile, e concludono che la priorità in argomento possa non scattare. Sostanzialmente, in questa ipotesi, la situazione sarebbe la seguente:

- l'assemblea, in presenza di utili indivisi realizzati prima e dopo il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, potrebbe scegliere (con rilevanza fiscale) se attingere ai primi ovvero ai secondi;

- qualora si ripartiscano prima utili "ante-2018" (e, forse, anche quando la delibera sul punto è silente), scatta sia la norma transitoria del comma 1006 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 (applicazione del vecchio regime) sia il meccanismo di priorità di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto 26 maggio 2017;

- qualora, invece, si ripartiscano utili 2018 (prima di accantonarli a riserva), scatterebbe l'applicazione – ai soci persone fisiche, qualificati e non – della ritenuta a titolo d'imposta del 26%.

Poiché, tra l'altro, il tutto è soggetto a monitoraggio da parte dell'Agenzia in sede di compilazione del prospetto del patrimonio netto presente nel modello Redditi SC, è importante stabilire se prevalga la letteralità o la derogabilità.

Il socio che da qualificato diventa non qualificato

Altro problema da affrontare è il seguente: il socio precedentemente qualificato che nel periodo transitorio diviene non qualificato e percepisce dividendi può comunque avvalersi delle vecchie regole previste per i qualificati? La risposta dovrebbe essere negativa, anche se questa soluzione costringerebbe le società (si pensi alle quotate) a un monitoraggio sui propri soci.

(Giorgio Gavelli, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme & Tributi", 10 luglio 2019)

- **DICHIARAZIONI**

- Deducibilità dei contratti derivati, imprese alla prova dell'inerenza

Con la campagna delle dichiarazioni torna a essere di estrema attualità il regime fiscale da riservare agli strumenti derivati sottoscritti dalle società. La tematica interessa larga parte delle imprese, tenuto conto del fatto che molte volte gli strumenti derivati vengono sottoscritti per "coprire" un determinato rischio; altre volte, è pure possibile che l'impresa decida di investire parte delle proprie disponibilità in detti strumenti, al pari di un qualsiasi altro investimento finanziario, per ricavarne un (auspicato) guadagno.

Dato questo quadro, si pone la necessità di verificare se e a quali condizioni i correlati componenti negativi possono essere considerati inerenti e, quindi, deducibili dal reddito d'impresa. Sul punto, va segnalato una decisione della Corte di cassazione (ordinanza 23 maggio 2018, n. 12738), secondo cui, per una società non operante nel settore creditizio o finanziario, non sarebbe possibile dedurre i costi relativi ai contratti derivati speculativi, in quanto privi del requisito di inerenza.

La questione è di estrema attualità in ragione dell'adozione dei nuovi principi contabili Oic che hanno innovato le modalità di contabilizzazione degli strumenti derivati, a cominciare da quelli cosiddetti «di copertura».

A questi particolari fini, la differenza fondamentale nella contabilizzazione a conto economico degli strumenti derivati consta nel fatto che gli strumenti derivati «di copertura» seguono la contabilizzazione della «posizione coperta», mentre gli strumenti derivati «non di copertura» sono contabilizzati nella sezione D) del conto economico, rispettivamente alla voce D.18.d) - Rivalutazioni di strumenti finanziari derivati oppure D.19.d) - Svalutazione di strumenti finanziari derivati.

Vale precisare che la regola generale della contabilizzazione degli strumenti derivati è quella prevista per gli strumenti derivati «non di copertura»; in altre parole, sebbene la società stipuli strumenti derivati con finalità «di copertura», sotto il profilo contabile tali strumenti potranno essere trattati come «di copertura» o «non di copertura», visto che l'applicazione del cosiddetto hedge accounting costituisce una facoltà per l'impresa.

Ci si chiede se le conclusioni cui è giunta la Corte di cassazione in merito alla carenza di inerenza dei costi, nel caso di strumenti derivati speculativi sottoscritti da società non finanziarie, possano applicarsi anche agli strumenti derivati sottoscritti con finalità «di copertura», ma contabilizzati in bilancio senza applicare l'hedge accounting. Si è dell'avviso che la risposta non possa che essere negativa.

Invero, le conclusioni cui sono giunti i giudici di legittimità nella citata ordinanza non sarebbero affatto condivisibili per gli stessi strumenti derivati speculativi; il Tuir, all'articolo 112, sarebbe, infatti, chiaro nel ritenere deducibili i componenti negativi di reddito scaturenti dagli strumenti derivati sottoscritti da società diverse dai soggetti finanziari, «di copertura» come pure speculativi.

Il ragionamento della Corte di cassazione porterebbe a porre in discussione anche le componenti negative relative ai derivati «di copertura», ogniqualvolta il rischio che si intendeva coprire risulti a posteriori, in tutto o in parte, inesistente, il che sarebbe palesemente irrazionale.

Per questo, non potrebbe revocarsi in dubbio l'inerenza dei costi per gli strumenti derivati sottoscritti con finalità «di copertura», contabilizzati in bilancio per opzione (libera) della società come strumenti derivati «non di copertura».

In questo caso, dovrebbe infatti darsi rilievo allo scopo gestionale per il quale lo strumento derivato viene stipulato, anche se in assenza di una designazione (contabile) dello stesso come «di copertura». È pure possibile che la società decida di non optare per la modalità di contabilizzazione dell'hedge accounting, per le complicazioni (e gli oneri gestionali) che questo può comportare.

Il fatto che lo strumento derivato sia sottoscritto dalla società con «finalità di copertura» basterebbe da solo a dimostrare l'inerenza dei costi, dal momento che verrebbe di sicuro garantita la connessione tra il componente negativo di reddito e l'attività d'impresa esercitata. In questo caso, quindi, i componenti negativi di reddito di tali strumenti derivati dovrebbe seguire il regime fiscale previsto all'art. 112, comma 2, del Tuir, a norma del quale concorrono alla formazione del reddito i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione degli strumenti derivati «di negoziazione» alla data di chiusura dell'esercizio, senza limitazione alcuna.

(Diego Avolio e Benedetto Santacroce, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme & Tributi", 16 luglio 2019)

- **Operazioni straordinarie: termine per le dichiarazioni fermo a nove mesi**

Slittamento al 30 novembre dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap, ma non per tutti. Il Decreto crescita non ha coinvolto nei nuovi termini le dichiarazioni da presentare in presenza di operazioni straordinarie.

Infatti, il Dl 34/2019, convertito in legge 58 del 28 giugno 2019, ha apportato modifiche anche ai termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap.

A disciplinare le modalità e i termini di invio delle varie dichiarazioni fiscali è il Dpr 322/1998 che disciplina non solo la dichiarazione dei redditi e la dichiarazione Irap, ma anche la dichiarazione annuale Iva e quella dei sostituti d'imposta, modello 770, oltre ad altri adempimenti.

Il Decreto crescita interviene proprio sul Dpr 322/1998 appena richiamato, modificando, con effetti a regime, i termini per l'invio sia della dichiarazione dei redditi che di quella Irap a partire da quella da presentare nell'anno in corso. Evidenziando che non si tratta, dunque, di uno slittamento temporaneo, è bene sottolineare che l'intervento va a colpire i termini di presentazione delle dichiarazioni di cui si è detto, riguardo sia i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, sia quelli con esercizio a cavallo.

Mentre per i primi, infatti, la dichiarazione dei redditi e quella Irap vanno ora presentate entro il 30 novembre, per i soggetti con esercizio a cavallo d'anno la norma dispone che esse vadano presentate entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese, e non più, quindi, del nono mese, successivo a quello di chiusura dell'esercizio.

La modifica dei termini di cui si è detto non riguarda, però, gli articoli 5 e 5-bis del Dpr 322/1998 che si riferiscono, rispettivamente, alle dichiarazioni in caso di liquidazione e a quelle nei casi di trasformazione, di fusione e di scissione.

L'articolo 5 dispone, infatti, che in presenza di liquidazione di società ovvero di enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, nonché di società, associazioni e di imprese individuali, soggette a Irpef, la dichiarazione dei redditi e quella Irap, relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società o dell'impresa, vadano presentate entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data, sempre in via telematica.

L'articolo 5-bis, in tema di operazioni straordinarie, dispone che sia in caso di trasformazione, che in caso di fusione o scissione, le dichiarazioni dei redditi e Irap relative alla frazione di esercizio che va dall'inizio dello stesso, fino alla data in cui ha effetto la singola operazione straordinaria, siano da presentare entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale ultima data.

È necessario, quindi, tenere a mente che in assenza di uno degli «eventi» particolari di cui si è detto, vi sono a disposizione undici mesi per la presentazione delle dichiarazioni più volte citate, mentre negli altri casi individuati dagli articoli 5 e 5-bis del Dpr 322/1998 rimangono sempre nove mesi a disposizione. Probabilmente, anche per una questione di semplificazione, è stata persa l'occasione di poter unificare tali scadenze.

(Michele Brusaterra, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Fisco", 10 luglio 2019)

- **PROFESSIONE**

- Antiriciclaggio, slitta al 2020 l'adeguamento alle linee guida Cndcec

Slitta al 2020 l'applicazione obbligatoria delle regole tecniche antiriciclaggio per i commercialisti. Il nuovo "adempimento" la cui entrata in vigore era inizialmente prevista per martedì 23 luglio, slitta al 1° gennaio dell'anno prossimo.

La decisione è stata presa dal Consiglio nazionale di categoria, e comunicata dal presidente Massimo Miani al direttore generale attraverso l'informativa 68/2019, perché la normativa antiriciclaggio, prevista dal Dlgs 231/2007 sta per essere aggiornata alla luce della V direttiva antiriciclaggio, la 2018/843.

A pesare sulla scelta, si legge nell'informativa, anche la recente diffusione dell'analisi nazionale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Un'analisi in cui «si dà atto degli sforzi compiuti dagli ordini professionali per rispondere in modo adeguato alle esigenze di prevenzione del sistema insieme con un'accresciuta consapevolezza dei rischi cui sono esposti. Tuttavia, ad oggi, si conferma la valutazione dell'analisi del 2014 del sistema di prevenzione in termini di (...) vulnerabilità molto significative per la categoria dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».

A questo proposito il presidente Massimo Miani sottolinea come pesino molto le dimensioni dell'attività per l'applicazione delle regole antiriciclaggio, oltre il 75% degli studi sono micro e un terzo si avvale del solo lavoro del professionista. «Con questa proroga non significa che i commercialisti non debbano più applicare le regole antiriciclaggio, che sono operative dal 2007, anche se nell'arco degli anni sono state modificate – spiega Miani – significa solo che le procedure standard messe a punto dal Consiglio nazionale non si dovranno applicare obbligatoriamente».

Le regole tecniche emanate dal Consiglio nazionale, in quanto organismo di autoregolamentazione, e avallate dal Comitato di sicurezza finanziaria – a cui dal 2007 è stata attribuita anche la competenza di contrasto al riciclaggio – sono state pubblicate il 23 gennaio 2019, l'entrata in vigore era stata prevista sei mesi dopo per consentire ai professionisti di prendere dimestichezza con la nuova regolamentazione anche attraverso corsi e-learning promossi dallo stesso Consiglio e documenti operativi. Materiale che, alla luce delle novità in arrivo, dovrà essere aggiornato e «integrato con ulteriori strumenti» come, ad esempio, schede operative.

Le regole tecniche sono, in pratica, una tutela per il commercialista perché la loro puntuale applicazione può fare la differenza qualora ci si trovi a dover subire un procedimento sanzionatorio. Richiedono però del tempo per essere studiate e applicate, e in questo momento storico dove i commercialisti sono impegnati su diversi fronti, l'ultimo in ordine di tempo quello degli Isa (indicatori sintetici di affidabilità fiscale), avere un po' più di tempo è sicuramente, per molti, una buona notizia.
(Federica Micardi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Norme & Tributi", 19 luglio 2019)

- Da studi associati a Stp senza «pegno» al Fisco

L'estensione del regime forfettario ai compensi fino a 65mila euro può aver spinto alcuni studi nel 2019 a "frammentarsi". Ma in ottica prospettica si tratta di misure che potrebbero risultare estemporanee (non hanno senso flat tax selettive), per cui fanno bene molti studi associati a guardare comunque a varie forme di aggregazione.
Sotto il profilo tributario non vi sono norme che prevedono espressamente un regime di neutralità delle aggregazioni professionali. A livello di prassi c'è stata, però, una risposta ad un interpello - la n. 107/2018 – che di fatto ha bloccato vari progetti aggregativi.

La tesi delle Entrate

Secondo l'Agenzia, nel caso di una trasformazione da studio associato in Stp (o in Sta, società tra avvocati, così come di trasformazione di una società semplice, svolgente attività professionale, in Stp o Sta) si applica il comma 2 dell'articolo 171 del Tuir, che disciplina la cosiddetta trasformazione eterogenea da ente non commerciale a società soggetta a Ires. Questa trasformazione viene considerata ipotesi realizzativa come conferimento.

I passaggi non chiari

La conclusione delle Entrate, tuttavia, si rivela non corretta. Innanzitutto, va rilevato che la norma stabilisce una sorta di "finzione tributaria" per i beni impiegati nell'attività istituzionale dell'ente che confluiscono, per effetto della trasformazione, in una società di capitali. Questa "immissione" viene qualificata come conferimento, mentre questo non accade per i beni già impiegati nell'eventuale attività commerciale marginale dell'ente, per i quali viene mantenuto indirettamente il regime di neutralità (articolo 170 del Tuir).

Dunque la configurazione di "conferimento" si ha solamente sul piano tributario – e solo per alcuni beni - non realizzandosi, evidentemente, sotto il profilo giuridico alcun conferimento societario: l'ente che si va a trasformare non riceve alcuna quota o azione della società risultante dalla trasformazione (chi riceve le quote o azioni risulta, semmai, il socio o associato dell'ente).

Ma occorre anche considerare l'intima connessione tra l'articolo 171, comma 2 del Tuir e la lettera n) dell'articolo 67 dello stesso Tuir, secondo la quale costituiscono redditi diversi «le plusvalenze realizzate a seguito di trasformazione eterogenea di cui all'articolo 171, comma 2, ove ricorrono i presupposti di tassazione di cui alle lettere precedenti». Si tratta di modifiche inserite con la riforma Ires del Dlgs 344/2003. Nella relazione al Dlgs 344 è stato chiaramente riportato che la tassazione della trasformazione si configura solo se ricorrono le condizioni per realizzare un reddito diverso di cui all'articolo 67 Tuir.

Ed è questo l'elemento determinante nel caso di trasformazione di uno studio professionale in Stp o Sta.

Il caso delle professioni

Le regole dell'articolo 67 Tuir non possono essere applicate quando i redditi vengono conseguiti nell'esercizio di una professione, con la conseguenza che non può realizzarsi nemmeno la "finzione tributaria" del conferimento; al contrario trova applicazione l'articolo 54 del Tuir (reddito di lavoro autonomo). Per cui potrebbero rilevare eventuali plusvalenze relative ai beni strumentali, non per effetto della erronea convinzione che si tratti di un conferimento, ma come eventuale destinazione a finalità estranee dei beni. Destinazione però che non si realizza perché, in caso di trasformazione in Stp o Sta di uno studio associato, è soltanto la configurazione giuridica dell'ente che muta, non l'attività svolta. Allo stesso modo, non rilevano, perché non c'è alcun corrispettivo, eventuali trasferimenti della clientela o del "marchio".

In sostanza, la mancanza di un rapporto sinallagmatico per veicolare nella nuova società beni, clientela e ogni altro elemento immateriale, oltreché l'assenza di una destinazione dei beni a una finalità diversa, impedisce di individuare presupposti di tassazione rilevanti in base all'articolo 54 del Tuir Si realizza così, indirettamente, anche nell'ipotesi della trasformazione degli studi professionali

in Stp o Sta, un regime di neutralità (come per le imprese, anche se si auspica un intervento normativo specifico) considerato che le attività permangono in un circuito comunque economico.

IL PERCORSO VERSO LA NON RILEVANZA

1

LA POSIZIONE DELLE ENTRATE

L'operazione vale come conferimento

Secondo l'agenzia delle Entrate (risposta a interpello n. 107/2018) la trasformazione di uno studio associato in società tra professionisti (Stp) - ma lo stesso vale per le Sta (società tra avvocati) - deve essere considerata dal punto di vista fiscale "trasformazione eterogenea", in base a quanto prevede l'articolo 171, comma 2, del Tuir. Ciò significa considerarla ipotesi realizzativa come conferimento (soggetto a tassazione)

2

LA FINZIONE TRIBUTARIA

Manca il passaggio di quote o azioni

La tesi dell'agenzia delle Entrate che classifica la trasformazione come conferimento non risulta condivisibile. Quella del conferimento è una finzione tributaria, in quanto sotto il profilo giuridico non si realizza alcun conferimento societario; l'ente in via di trasformazione (studio associato nel nostro esempio) non riceve alcuna quota o azione della società risultante dalla trasformazione.

3

L'ASSENZA DI REDDITO DIVERSO

Nell'esercizio della professione

La qualificazione tributaria della trasformazione eterogenea come conferimento che renderebbe non neutrale la trasformazione dello studio associato in Stp si ha soltanto se ricorrono le condizioni per la realizzazione di un reddito diverso in base all'articolo 67 Tuir.

Tuttavia non si determina alcun reddito diverso per eventuali "proventi" (figurativi e non) conseguiti nell'esercizio di una professione

4

IL REGIME DI NEUTRALITÀ

Per il lavoro autonomo

Nel caso di trasformazione di un'associazione professionale in una società tra professionisti o tra avvocati non si configura alcun presupposto di imposizione nemmeno in base alle regole del reddito di lavoro autonomo, mentre si realizza indirettamente un regime di neutralità come per le trasformazioni tra imprese poiché le attività professionali permangono nello stesso circuito economico.

(Dario Deotto, Il Sole 24 ORE – Estratto da ".professioni", 10 luglio 2019)

- Passaggi da gestire nel salto dalla cassa alla competenza

Nella trasformazione da studio associato a Stp o Sta il passaggio da un regime di determinazione del reddito "per cassa" a quello di competenza temporale (proprio degli enti societari) deve essere gestito, per evitare salti d'imposta, con le regole indicate nella circolare 11/E/2017 – richiamata anche dalla risposta all'interpello n. 107/2018 – la quale ha illustrato i principi da applicare nel passaggio al regime "improntato alla cassa" (articolo 66 del Tuir).

La circolare ha precisato che nell'ipotesi in cui un componente reddituale abbia già concorso alla determinazione del reddito per effetto delle regole previste dal regime di provenienza, non dovrà – evidentemente - concorrere alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, a prescindere dai presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime di destinazione.

In modo speculare, i componenti reddituali che non abbiano concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di provenienza, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché non si verificheranno i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime di destinazione.

L'emersione dei disallineamenti dovuti al passaggio dal regime di cassa al regime di competenza comporta la necessità di mantenere evidenza extra-contabile - come chiarito, peraltro, dalla stessa circolare - delle componenti reddituali che non concorrono alla formazione del reddito.

Occorre anche considerare che il passaggio al regime di competenza comporta l'emersione di alcune poste di bilancio (a titolo esemplificativo, i crediti verso clienti, le fatture da emettere/ricevere, le prestazioni in corso a cavallo d'anno o i debiti verso fornitori) che, in vigenza del regime di cassa, non assumevano rilevanza e che troveranno come contropartita una riserva di patrimonio netto.

Questa riserva viene quindi alimentata da componenti reddituali non ancora sottoposte a tassazione per effetto dei disallineamenti sopra descritti derivanti dal cambio di regime di determinazione del reddito.

Quanto al trattamento fiscale della riserva, si ritiene corretto considerarla alla stregua delle "riserve in sospensione d'imposta": ciò implica che, in caso di distribuzione, occorrerà verificare se le componenti reddituali che la alimentano abbiano già concorso alla determinazione del reddito o meno.

In caso affermativo, la distribuzione della riserva risulterà soggetta ad imposizione solamente in capo ai soci percettori, quale reddito di capitale, mentre, nel caso in cui i componenti reddituali non siano ancora stati assoggettati ad imposizione, la riserva distribuita dovrà essere sottoposta ad imposizione

Ires (ed Irap, per i componenti rilevanti ai fini di tale tributo) in capo alla società oltre che in capo ai soci percettori.

(Maurizio Nadalutti e Stefano Zanardi, Il Sole 24 ORE – Estratto da ".professioni", 10 luglio 2019)

- **REDDITO DI IMPRESA**

- Imposte sui contratti a beneficio delle riserve matematiche

Il limite di versamento dell'imposta sulle riserve matematiche (Irm), che costituisce un credito d'imposta rispetto a ritenute e imposte assicurative sui rendimenti delle polizze, beneficia dei versamenti già effettuati a titolo d'imposta sul valore dei contratti assicurativi (Ivca), evitando la duplicazione d'imposta. È questa la risposta a interpello n. 244 di ieri circa l'imposizione delle compagnie vita.

L'istante è una compagnia non residente in Italia che ha acquisito da un'altra compagnia non residente un portafoglio di polizze unit linked contratte da persone fisiche residenti e gestite attraverso fiduciarie residenti.

Vanno comprese le modalità operative delle compagnie non residenti in Italia per apprezzare i tratti distintivi delle due imposte. L'Irm (articolo 1 comma 2 del Dl 209/02) è pari allo 0,45% delle riserve matematiche dei rami vita iscritte nel bilancio dell'esercizio, esclusi i contratti relativi al rischio di morte, invalidità permanente o non autosufficienza. Si versa entro il termine a saldo delle imposte sui redditi e costituisce credito di imposta per il successivo versamento delle ritenute ex articolo 6 della legge 482/85 e dell'imposta sostitutiva (articolo 26-ter del Dpr 600/73). Costituisce un anticipo, utilizzabile in forma di credito d'imposta, su ritenute e imposte sostitutive dovute sui rendimenti delle polizze all'atto dell'erogazione delle prestazioni. Le compagnie non residenti che operano in Italia in libera prestazione dei servizi possono adempiere direttamente all'Irm oppure servendosi di un rappresentante fiscale (articolo 1 comma 2-quinquies del Dl 209/02). Invece l'Ivca trova il suo alveo quando intervengono nella riscossione dei redditi e quali sostituti d'imposta gli intermediari (es. fiduciarie) su input del contribuente o dell'impresa estera, ai sensi degli articoli 1 comma 2-sexies del Dl 209/02 e 26-ter comma 3 terzo periodo del Dpr 600/73.

L'Agenzia chiarisce la distinzione fra l'Irm, che grava sulle imprese assicurative, e l'Ivca che grava sul contraente di polizza. A seguito delle modifiche della legge di stabilità 2013 se il credito d'imposta (non ancora compensato senza limiti o ceduto infragruppo), aumentato dell'imposta da versare, eccede un certo stock di riserve (2% per il 2018), l'Irm da versare viene corrispondentemente ridotta (circolare 12/E/13). Tale limite alla cumulabilità del credito d'imposta è applicabile anche all'Ivca

(risoluzione 74/E/13) perché la ratio è sempre la medesima: l'Irm si parametra allo stock di riserve matematiche mentre l'Ivca al valore del singolo contratto assicurativo.

Nel caso di specie l'istante ha optato per la sostitutiva in tema di Irm ex articolo 26-ter del Dpr 600/73 mentre la cedente ha operato con l'Ivca. Per il limite del credito d'imposta per l'Irm possono computarsi anche i versamenti dell'Ivca, stante la medesima finalità e la necessità di evitare un duplice prelievo in acconto. All'apertura contribuisce il fatto che l'istante è in grado di distinguere i contratti per cui l'Ivca versata non ha superato il 2%, con necessità di versare l'Irm, rispetto a quelli dove tale limite è stato superato e quindi non serve alcun versamento ulteriore di Irm.

(Alessandro Germani, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Fisco", 17 luglio 2019)

- Crediti privilegiati: per la Ue la gerarchia non è più assoluta

Per l'Unione europea la deroga al principio della priorità assoluta nella soddisfazione dei creditori non è più un tabù insuperabile. È questa una delle novità più interessanti introdotte dalla direttiva Ue 1023/2019 che interviene principalmente su quadri di ristrutturazione preventiva, esdebitazione, interdizione e efficientamento delle procedure.

La direttiva, pubblicata il 26 giugno scorso, incide su molti argomenti disciplinati dal Dlgs 14/2019 che potrebbe richiedere qualche intervento correttivo. Per quanto riguarda la soddisfazione dei creditori derivante dal concorso sull'attivo del debitore, oggi la regola aurea è l'assoluto rispetto della gerarchia delle prelazioni, nel senso che solo l'integrale soddisfazione delle obbligazioni di "grado" superiore consente di assegnare alcunché ai creditori di rango inferiore.

La direttiva, che dovrà essere recepita entro il 17 luglio 2021, non impone la deroga (nella prima versione del 2016 nemmeno adombrata) lasciando la valutazione agli Stati membri. Tuttavia una riflessione è opportuna, tenuto anche conto che il nuovo Codice della crisi entrerà in vigore 12 mesi prima e cioè il 15 agosto 2020.

Il vincolo della priorità assoluta La falcidia del credito privilegiato, affidata all'operatività dell'articolo 160, secondo comma, della legge fallimentare è di fatto possibile quando sia accertata l'incapienza del valore di realizzo del bene su cui la prelazione insiste, valutazione che si estende all'intero patrimonio nel caso di privilegi generali. Per poterne ipotizzare la falcidia, la proposta concordataria deve quindi affidare totalmente la soddisfazione dei crediti postergati rispetto al privilegio falcidiato a risorse qualificabili come finanza terza, o esterna, e quindi ad apporti che, secondo la definizione della Cassazione (sentenza 9373/2012) non comportino la maturazione di alcun obbligo restitutorio, sia pure postergato, e non possano essere ricondotti al patrimonio, presente o futuro, del debitore, su cui il concorso si realizza.

È il principio della priorità assoluta che rende difficile, per esempio, l'utilizzo concreto della transazione fiscale, anche nella nuova formulazione dell'articolo 182-ter della legge fallimentare che ammette la falcidia di imposta sul valore aggiunto e di ritenute operate e non versate.

Il privilegio generale che l'articolo 2752 del Codice civile riconosce alle imposte sul reddito e sul valore aggiunto e la graduazione disciplinata dall'articolo 2778 Codice Civile, assorbe nell'attuale regime l'intera capienza del patrimonio prima di subire riduzione alcuna, nulla lasciando ai chirografari che quindi solo dalla finanza terza potrebbero trarre beneficio.

Derogare al principio della priorità assoluta (articolo 11, comma primo, lettera c della direttiva) significa invece poter assegnare ai privilegi soddisfazione parziale, purché superiore rispetto ai crediti di rango inferiore, con il risultato di rendere più flessibili, a parità di disponibilità, piani e proposte perlomeno del quadro delle procedure concorsuali.

La formazione delle classi Un'altra importante novità riguarda, nelle ristrutturazioni non "trasversali", l'obbligo di formazione delle classi, anche con funzione protettiva dei creditori più vulnerabili, come i piccoli fornitori. L'obbligo, che impone al minimo la distinzione tra privilegio e chirografo, diviene più sfumato per le Pmi, che possono derogarvi, ragionevolmente in assenza di divergenze significative in termini di posizione giuridica ed interessi economici dei creditori.

Di rilevo la possibilità inoltre di prevedere, tutelato dal procedimento giudiziale di omologa, un trattamento per i creditori dissenzienti diverso dal pagamento integrale, pur nel limite minimo della soddisfazione di cui avrebbero goduto in caso di liquidazione del patrimonio. La novità sarebbe notevole, se incidesse sulla disciplina attuale, ed attesa, dell'accordo di ristrutturazione del debito.

Le misure protettive In tema di misure protettive per l'imprenditore, la direttiva non le estende agli strumenti di allerta, come invece fa il Codice della crisi e dell'insolvenza, e ne consente una perimetrazione flessibile, integrale o limitata ad alcune categorie di crediti o creditori. La sospensione delle azioni esecutive individuali, che può durare da quattro a dodici mesi, includendo le eventuali proroghe, non si applica ai diritti dei lavoratori, a meno che nello strumento di ristrutturazione preventiva adottato dal debitore non godano di analoga tutela.

IL CONFRONTO CON IL NUOVO CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

	DIRETTIVA 1023/2019	DLGS 14/2019
1	**Procedure di allerta** Il debitore deve disporre di strumenti di allerta trasparenti che gli consentano prevenire l'insolvenza, ed ai quali acceda quando non abbia effettuato determinati tipi di pagamenti. Creditori terzi che dispongano di informazioni specifiche, quali le autorità fiscali e di sicurezza sociale, saranno incentivati a segnalare al debitore i sintomi della crisi. Il debitore potrà beneficiare di servizi di assistenza professionale, e di informativa aggiornata e semplice sugli strumenti di allerta.	Il debitore può richiedere l'accesso alle procedure di composizione assistita della crisi, a seguito della attivazione dell'allerta, anche a cura di creditori qualificati come l'agenzia delle Entrate e l'Inps, che in caso di inerzia subiscono il degrado del loro credito, o dell'organo di controllo. Un collegio di tre esperti nominati dall'Ocri, che individua con il debitore le misure da adottare per la soluzione della crisi ed assegnano un termine per la loro attuazione.
2	**Misure protettive** Nell'ambito del quadro di ristrutturazione il debitore può beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali al fine di agevolare le trattative per la soluzione della crisi. L'autorità giudiziaria può negare il beneficio se non necessario o utile. La sospensione può riguardare tutti i crediti o determinate categorie, e non può applicarsi ai crediti da lavoro a meno che il quadro non ne offra una tutela analoga. La durata iniziale della sospensione è di quattro mesi, prorogabile fino a dodici	Le misure protettive necessarie alla conclusione delle trattative possono essere richieste anche nell'ambito della composizione assistita della crisi, con una durata massima di tre mesi, prorogabile di ulteriori tre, in caso di progressi significativi attestati dal collegio nominato dall'Ocri. La sospensione delle procedure esecutive individuali può essere richiesta in pendenza del termine per il deposito della piano e della proposta di concordato preventivo e nella fase della trattativa preliminare all'accordo di ristrutturazione.
3	**Classi, adozione ed omologazione dell'accordo** Le parti interessate (creditori e detentori di strumenti di capitale sui cui diritti l'accordo incide) hanno diritto di voto e devono (fatta eccezione per le Pmi) essere suddivisi in classi omogenee, con particolare attenzione ai lavoratori ed ai creditori vulnerabili come i piccoli fornitori. Il piano di ristrutturazione è adottato se approvato dalla maggioranza, per ogni classe, non superiore al 75%. Se omologato può incidere sui diritti dei dissenzienti, nel limite della soddisfazione in caso di liquidazione.	I creditori possono essere suddivisi in classi e approvano l'accordo: nessun ruolo è riservato ai detentori di strumenti di capitale. È richiesta l'approvazione di almeno il 60% dei creditori, ridotta della metà in assenza di richiesta di moratoria e di misure protettive. L'accordo di ristrutturazione del debito è sempre soggetto ad omologa, e può estendere gli effetti ai dissenzienti solo se non liquidatorio, approvato dal 75% dei creditori della classe e nei limiti della soddisfazione in caso di liquidazione.
4	**Absolute priority rule** Il piano di ristrutturazione "trasversale" approvato dalla sola maggioranza delle classi di parti interessate, purché una rappresenti creditori garantiti, può essere omologato e divenire vincolante per le classi dissenzienti se assicura loro un trattamento almeno analogo a quello delle classi dello stesso rango e più favorevole rispetto alle classi di rango inferiore, che possono essere destinatarie di una proposta anche in caso di soddisfazione parziale di parti interessate di rango superiore	Nelle procedure concorsuali, tra cui il concordato preventivo, la gerarchia dei privilegi è secondo l'orientamento prevalente tassativa, cosicché la possibilità di assegnare ad una classe di creditori qualificata da privilegio di rango inferiore rispetto ad altra non integralmente soddisfatta una anche minima proposta è subordinata alla corrispondente dotazione del piano di finanza di provenienza esterna e che non comporti per il debitore alcun obbligo restitutorio
5	**Esdebitazione** Si applica ad imprenditori, professionisti e artigiani. Deve essere prevista almeno una procedura che consenta l'esdebitazione. Gli stati membri possono prevedere che l'obbligo sia condizionato al pagamento anche minimo dei creditori. L'esdebitazione deve essere concessa al massimo entro tre anni dalla omologazione o dalla apertura della procedura. L'esdebitazione non può essere concessa se l'imprenditore ha agito in modo disonesto o in malafede, ha violato il piano di rimborso o è già stato ammesso al beneficio entro un certo (non precisato) periodo precedente	Si applica ad imprenditori, professionisti, artigiani e consumatori ed è prevista per tutte le procedure. È concedibile, ma solo una volta, al debitore che non offra ai creditori alcuna utilità. È decretata alla chiusura della procedura, o su istanza del debitore, decorsi tre anni dall'apertura. L'esdebitazione non è concessa al debitore condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio, o che ne abbia beneficiato nei cinque anni precedenti

(Claudio Ceradini, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Fisco", 15 luglio 2019)

Approfondimento

Corrispettivi telematici: subito al via ma senza sanzioni

Nell'ambito del processo di telematizzazione degli adempimenti fiscali, che consente all'Amministrazione finanziaria di ottenere con rapidità informazioni utili al controllo e iniziato con la fatturazione elettronica, un posto particolare viene riservato ai nuovi obblighi relativi ai «corrispettivi telematici».

Con un documento di prassi (Circolare 24.6.2019, n. 14) Assonime delinea l'attuale quadro normativo ed interpretativo circa l'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi che interessa i contribuenti più «grandi» dall' 1 luglio 2019 e (quasi) tutti gli altri dall' 1 gennaio 2020.

Corrispettivi: memorizzazione e trasmissione

L'obbligo di memorizzare elettronicamente e poi trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri (di seguito ci riferiremo ad entrambe con l'espressione «corrispettivi telematici») sancito dall'art. 17, D.L. 23.10.2019, n. 119 che ha modificato l'art. 2, D.Lgs. 5.8.2015, n. 127 (prima delle modifiche dette operazioni erano facoltative).

Le disposizioni attuative sono contenute nel Provv. Ag. Entrate 18.4.2019, n. 99297 (che ha aggiornato il precedente Provv. Ag. Entrate 28.10.2016, n. 182017).

Gli adempimenti vengono effettuati mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati: i Registratori Telematici (in sigla, «RT»; cfr. Provv. Ag. Entrate 28.10.2016, n. 182017) che, al momento della chiusura giornaliera, generano un file in formato xml, lo sigillano elettronicamente e lo trasmettono telematicamente al sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate, con l'osservanza delle regole riportate nelle specifiche tecniche allegate al Provvedimento citato.

La trasmissione deve avvenire entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione (art. 2, co. 6-ter, D.Lgs. 127/2015), restando fermi gli obblighi di memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche dell'Iva.

Per i soggetti che operano con un numero pari ad almeno tre punti cassa per singolo punto vendita è possibile, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 3 delle specifiche tecniche allegate al Provv. 99297/2019, effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei singoli punti cassa mediante un unico «punto di raccolta» (si tratta di un RT – detto Server RT – presente nei medesimi locali, collegato ai singoli punti cassa).

In alternativa all'utilizzo di RT è possibile assolvere all'obbligo in parola mediante l'utilizzo di una procedura web, fruibile anche da apparecchi mobili, messa gratuitamente a disposizione dei contribuenti nell'area riservata (portale Fatture e Corrispettivi, sezione «Documento Commerciale online») del sito dell'Agenzia delle Entrate (Ag. Entrate, Comunicato stampa 29.6.2019).

Dalle istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, la procedura web consente di predisporre il documento commerciale (di cui si dirà infra), da rilasciare al cliente, e al contempo di memorizzare e trasmettere all'Amministrazione finanziaria i dati contenuti in ciascun documento (in luogo dei dati dell'intera giornata per chi usa i RT), come pure per adottare le procedure di emergenza.

Ambito soggettivo

L'obbligo in commento è posto in capo a tutti i soggetti passivi Iva che esercitano attività di cui all'art. 22, D.P.R. 633/1972 (di seguito, per brevità, anche solo commercio al minuto), per i quali l'emissione della fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente. L'obbligo è adempiuto dai soggetti che esercitano dette attività, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi certificavano le operazioni mediante l'utilizzo di misuratori fiscali (emittenti scontrini fiscali) ovvero mediante ricevuta fiscale (R.M. 8.5.2019, n. 47/E e Ag. Entrate, Risposta ad interpello 14.5.2019, n. 147).

I soggetti che effettuano cessioni di farmaci, tenuti all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS), possono adempiere al nuovo obbligo mediante la memorizzazione elettronica dei corrispettivi e la trasmissione dei dati al STS, purché con cadenza giornaliera (art. 2, co. 6-quater, D.Lgs. 127/2015).

Nella Circolare 14/2019 Assonime osserva che, a differenza di quanto previsto in relazione all'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica di cui all'art. 1, D.Lgs. 127/2015, l'adempimento di cui si tratta (previsto dall'art. 2 del medesimo D.Lgs.):

- non riguarda i soli soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato. Pertanto, devono provvedere alla trasmissione telematica dei corrispettivi anche i soggetti non residenti che si sono identificati in Italia a norma dell'art. 35-ter, D.P.R. 633/1972 o che hanno nominato un rappresentante fiscale ai sensi dell'art. 17, D.P.R. 633/1972, sempre che esercitino una delle attività previste dall'art. 22 citato;

- riguarda anche i soggetti esonerati dall'emissione della fatturazione elettronica (art. 1, co. 3, D.Lgs. 127/2015), purché rientranti tra i commercianti al minuto, come i soggetti in regime di vantaggio (art. 27, co. 1 e 2, D.L. 98/2011), i soggetti in regime forfetario (art. 1, co. da 54 a 89, L. 190/2014), i soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2, L. 398/1991 e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a € 65.000.

Decorrenza degli obblighi

Dall' 1.7.2019 l'obbligo in parola è posto in capo ai commercianti al minuto che, nel 2018, hanno realizzato un volume d'affari superiore a € 400.000. Con la R.M. 8.5.2019, n. 47/E e la Risposta ad interpello 26.6.2019, n. 209 è stato chiarito che per verificare l'eventuale superamento della soglia di esonero occorre considerare il volume d'affari (art. 20, D.P.R. 633/1972; rigo VE50 del modello Iva 2019) riferito al complesso delle attività svolte dal soggetto passivo, e non soltanto quelle riconducibili all'art. 22, D.P.R. 633/1972.

ESEMPIO N. 1

Un commerciante al dettaglio ha conseguito nel 2018 un volume d'affari pari a € 480.000, derivante per € 350.000 dall'emissione di scontrini fiscali per operazioni di cui all'art. 22, D.P.R. 633/1972 e per € 130.000 da cessioni di prodotti verso l'estero documentate da fatture.

Poiché il volume d'affari, nel suo complesso, ha superato nel 2018 la soglia di € 400.000 il contribuente è tenuto ad emettere i corrispettivi telematici dall'1.7.2019.

Pertanto dall'1.7.2019 sono inclusi tra i soggetti obbligati ai corrispettivi telematici anche quei soggetti che, pur non svolgendo in via prevalente un'attività rientrante nel citato art. 22, D.P.R. 633/1972, hanno realizzato, nel 2018, un volume d'affari superiore a € 400.000, salvo che le operazioni di cui all'art. 22 non siano considerate marginali nel senso che si andrà ad esaminare in relazione agli esoneri.

La decorrenza dell'obbligo – anticipato all'1.7.2019 – non esclude che i commercianti al minuto procedano, su base volontaria, alla trasmissione telematica dei corrispettivi anche prima di tale data. Per i soggetti che nel 2019 non sono obbligati alla trasmissione telematica (es. soggetti con volume d'affari non superiore a € 400.000 realizzato nell'anno 2018) è ammesso optare per la trasmissione telematica dei corrispettivi – in anticipo rispetto alla data dell'1.1.2020 – senza però poter fruire dei benefici in tema di riduzione dei termini di accertamento, che rimangono quelli ordinari (Ag. Entrate, Risposta ad interpello 27.5.2019, n. 159).

ESEMPIO N. 2

Il negoziante Rossi, avendo realizzato un volume d'affari di € 500.000 nel corso dell'anno 2018, è obbligato ai corrispettivi telematici dall'1.7.2019.

Avendo installato i registratori telematici (RT) nei vari punti vendita già nei mesi precedenti decide di anticipare gli obblighi in esame a partire dall'1.6.2019.

La possibilità non gli era negata dalla norma, purché (Ag. Entrate, Risposta ad interpello, 14.5.2019, n. 139):

- *adottasse un comportamento uniforme per la certificazione dei corrispettivi. In altre parole non può certificare i corrispettivi giornalieri in forma promiscua in ragione dei diversi punti vendita, in parte tramite i corrispettivi telematici ai sensi dell'art. 2, co. 1, D.Lgs. 127/2015 ed in parte secondo le precedenti norme sul rilascio dello scontrino fiscale/della ricevuta fiscale;*

- *continuasse ad adempiere agli obblighi di registrazione nel registro dei corrispettivi di cui all'art. 24, D.P.R. 633/1972.*

Per il soggetto passivo che possiede più punti vendita è ammessa la sostituzione graduale dei registratori di cassa con i RT, ma gli stessi andranno attivati – anche prima della scadenza prevista dalla legge – ma contestualmente per tutti i punti vendita (Ag. Entrate, Risposta ad interpello 21.6.2019, n. 201).

Dall'1.1.2020 l'obbligo verrà esteso agli altri commercianti al minuto, fatti salvi i casi di esonero previsti dal citato D.M. 10.5.2019.

I nuovi obblighi, con le relative decorrenze determinate dal volume d'affari realizzato lo scorso anno, interessano anche i soggetti operanti nella grande distribuzione organizzata (art. 7, co. 1, D.Lgs. 127/2015; Ag. Entrate, Risposta ad interpello 19.12.2018, n. 118; Ag. Entrate, Risposta ad interpello, 22.1.2019, n. 9).

ESEMPIO N. 3

Poiché, ai fini dell'individuazione dei soggetti obbligati anticipatamente (all'1.7.2019) ai corrispettivi telematici occorre aver riguardo al volume d'affari realizzato nell'anno (solare) 2018, i commercianti al minuto che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno 2019 saranno tenuti all'adempimento solo dal 2020, e salvo i casi di esonero (R.M. 8.5.2019, n. 47/E).

Già prima dell'1.7.2019 alcuni soggetti effettuavano la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Si tratta:

- dei gestori di distributori automatici;

- dei gestori di impianti stradali di distribuzione di carburante ad elevata automazione, limitatamente alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (art. 1, co. 909, L. 27.12.2017, n. 205; Provv. Ag. Entrate 28.5.2018, n. 106701).

Esoneri

Con il D.M. 10.5.2019 sono stati disposti alcuni esoneri oggettivi – a carattere temporaneo (art. 3, D.M. 10.5.2019) – giustificati dalla tipologia di attività esercitata (per frequenza, uniformità e rilevanza) ed oggetto di taluni chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate.

I contribuenti possono comunque non avvalersi dell'esonero e provvedere alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Esoneri a tempo

Esoneri in vigore fino all'emanazione di successivi Decreti (art. 3, D.M. 10.5.2019)
Art. 1, co. 1, lett. a), D.M. 10.5.2019 (per queste operazioni resta in vigore l'obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi). Operazioni già precedentemente escluse dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 21.12.1996, n. 696 e successive modificazioni e integrazioni (art. 1, co. 1, lett. a), D.M. 10.5.2019).È il caso, ad esempio, di cessioni di tabacco, cessioni di beni iscritti in pubblici registri, cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione, cessioni di prodotti agricoli ceduti da agricoltori in regime di esonero, cessioni di beni documentate da documento di trasporto, recante l'indicazione del corrispettivo, prestazioni rese da notai, somministrazione di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie, somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime, servizi elettronici (servizi di telecomunicazione, radiodiffusione ed elettronici) resi a privati (art. 1, co. 1, lett. a), D.M. 27.10.2015), prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito, da società finanziarie, fiduciarie o di intermediazione mobiliare, vendite per corrispondenza e a domicilio, a cui sono assimilate le operazioni di commercio elettronico indiretto (Ag. Entrate, Risposta ad interpello 19.6.2019, n. 198).
Esempio n. 4 Un'azienda cede beni sia attraverso un negozio aperto al pubblico sia tramite vendite per corrispondenza. L'azienda dovrà dotarsi di un RT e trasmettere i corrispettivi giornalieri per quanto riguarda le cessioni effettuate in negozio a partire dall'1.7.2019 o dall'1.1.2020 a seconda del volume d'affari realizzato nel 2018. L'attività di vendita per corrispondenza, invece, rientra nelle attività già precedentemente esonerate dal rilascio di scontrino/ricevuta fiscale, e tale esonero vale anche per i corrispettivi telematici. Pertanto, i corrispettivi derivanti dalle vendite per corrispondenza continueranno esclusivamente ad essere annotati sul registro dei corrispettivi che resterà in uso solo per questa tipologia di operazioni.
Art. 1, co. 1, lett. b), D.M. 10.5.2019 (per queste operazioni resta in vigore l'obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi). Servizi di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e di bagagli al seguito, con qualunque mezzo di trasporto (per queste attività i biglietti di trasporto assolvono la funzione di certificazione fiscale, ai sensi dell'art. 12, co. 1, L. 413/1991).

Art. 1, co. 1, lett. d), D.M. 10.5.2019 (per queste operazioni resta in vigore l'obbligo di certificazione mediante scontrino/ricevuta fiscale e annotazione nel registro dei corrispettivi). Operazioni effettuate a bordo di navi, treni o aerei durante trasporti internazionali (es. somministrazioni di alimenti o bevande o vendite di oggetti rese su tali mezzi di trasporto): si tratta di operazioni generalmente non assoggettate ad imposta in quanto effettuate al di fuori del territorio unionale.
Esoneri in vigore fino al 31.12.2019
Art. 1, co. 1, lett. c), D.M. 10.5.2019 (per queste operazioni resta in vigore l'obbligo di certificazione mediante scontrino/ricevuta fiscale e annotazione nel registro dei corrispettivi). • Operazioni «collegate e connesse»1 a quelle di cui alle lett. a) e b) di cui all'art. 1, co. 1, D.M. 10.5.2019 (quindi l'esonero non opera relativamente alle operazioni effettuate a bordo di navi/aerei/treni nel corso di un trasporto internazionale); • operazioni marginali rispetto a quelle di cui alle lett. a) e b) di cui all'art. 1, co. 1, D.M. 10.5.2019 (quindi l'esonero non opera relativamente alle operazioni effettuate a bordo di navi/aerei/treni nel corso di un trasporto internazionale) oppure rispetto alle operazioni soggette all'obbligo di fatturazione. La norma precisa che sono marginali le operazioni (di cui all'art. 22, D.P.R. 633/1972) che costituiscono una quota non superiore all'1% del volume d'affari realizzato nel 2018.

ESEMPIO N. 5

Un contribuente ha conseguito nel 2018 un volume d'affari pari a € 500.000, determinato da € 499.000 per fatture emesse e da € 1.000 per operazioni certificate da scontrini (es. mensa aziendale o cessioni da spacci interni all'azienda).

Poiché i corrispettivi del 2018 relativi ad operazioni di cui all'art. 22, D.P.R. 633/1972 non incidono per oltre l'1% sul totale del volume d'affari di tale anno, il contribuente – fino al 31.12.2019 – è esonerato dai corrispettivi telematici.

Con riguardo alle operazioni marginali effettuate dagli esercenti gli impianti di distribuzione di carburante, è previsto che si considerano marginali le operazioni, diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, i cui ricavi o compensi non superano l'1% del volume d'affari realizzato nel 2018 (art. 2, D.M. 10.5.2019).

Anche per queste operazioni permane l'obbligo di rilascio di scontrino/ricevuta fiscale.

ESEMPIO N. 6

Un distributore di carburanti ha conseguito nel 2018 un volume d'affari di € 500.000 di cui € 499.000 da cessioni di carburante e € 1.000 da prestazioni di autofficina meccanica e/o di lavaggio auto. Poiché le prestazioni differenti da quelle di cessioni di carburanti non incidono per oltre l'1% sul complessivo volume d'affari, per queste ultime prestazioni è previsto l'esonero dai corrispettivi telematici anticipato all'1.7.2019 (l'obbligo scatterà dall' 1.1.2020).

Rilascio del documento commerciale

L'obbligo di memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di:

- registrazione di cui all'art. 24, co. 1, D.P.R. 633/1972 (cd. registro dei corrispettivi);

- certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'art. 12, co. 1, L. 30.12.1991, n. 413 e al D.P.R. 21.12.1996, n. 696 (art. 2, co. 5, D.Lgs. 127/2015). Resta fermo l'obbligo di emettere la fattura su richiesta del cliente. La medesima disposizione prevede che, con apposito Decreto, possano essere individuate tipologie di documentazione idonee a rappresentare, anche ai fini commerciali, le operazioni effettuate dai commercianti al minuto (per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura). A tal fine è stato emanato, in attuazione dell'art. 2, co. 5, D.Lgs. 127/2015, il D.M. 7.12.2016 che prevede l'obbligo, in capo a coloro che sono tenuti alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, di documentare le operazioni tramite un documento commerciale, salvo che non sia emessa, per la medesima operazione, fattura, anche semplificata (per corrispettivi fino a € 400; cfr. D.M. 10.5.2019).

Efficacia del documento commerciale

Ai fini commerciali	Certifica l'acquisto effettuato nella misura da esso risultante e costituisce titolo per l'esercizio dei diritti di garanzia contro i vizi della cosa venduta (art. 3, D.M. 7.12.2016).
Ai fini fiscali	Consente (art. 5, D.M. 7.12.2016): o la deduzione delle spese sostenute per gli acquisti di beni e servizi agli effetti delle imposte sui redditi (es. acquisti effettuati da un imprenditore a valere nella determinazione del reddito d'impresa); o la detrazione degli oneri rilevanti ai fini dell'Irpef (es. detrazione per spese mediche); o l'emissione della fattura differita. In questo caso il totale dei corrispettivi oggetto di fatturazione dovrà essere scorporato dal totale giornaliero (Ag. Entrate, FAQ 21.12.2018, n. 45). Per essere valido ai fini fiscali il documento deve contenere anche il codice fiscale o il numero di partita Iva dell'acquirente (ecco perché la norma prevede che l'emissione del documento commerciale con valenza ai fini fiscali sia obbligatoria se richiesta dall'acquirente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione; cfr. art. 4, D.M. 7.12.2016).

Il documento commerciale deve essere emesso – su idoneo strumento cartaceo (2) – mediante strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati.

Rapporti con l'emissione della fattura

I commercianti al minuto, tenuti all'emissione del documento commerciale:

- sono obbligati ad emettere la fattura a richiesta del cliente;

- possono certificare l'operazione mediante emissione della fattura su base volontaria (indipendentemente dalla richiesta del cliente). In quest'ultimo caso viene meno l'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi (Ag. Entrate, Risposta ad interpello 21.5.2019, n. 149).

Nella Circoalre 14/2019 Assonime si pone il dubbio circa l'esonero dalla fatturazione elettronica di quei soggetti (es. in regime forfetario) che rientrerebbero, naturalmente, tra i soggetti obbligati ai corrispettivi telematici, i quali – se decidessero di certificare l'operazione mediante fattura – sarebbero tenuti all'emissione di fattura cartacea e sarebbero esonerati dalla trasmissione telematica dei corrispettivi. Su tale aspetto si auspica un chiarimento espresso onde evitare incertezze negli operatori.

ESEMPIO N. 7

Un commerciante al minuto opera in regime forfetario (nel 2018 ha incassato compensi per € 60.000 e non ha superato la soglia di € 400.000 di volume d'affari).

Nel 2019 è tenuto ad emettere scontrini fiscali o ricevute fiscali oppure fattura (su richiesta del cliente o su base volontaria) in formato cartaceo (fatta salva la possibilità di far transitare le fatture tramite il SdI anche in assenza di un obbligo in tal senso).

Nel 2019 ha realizzato ricavi/volume d'affari dell'ammontare analogo a quello dell'anno precedente, quindi continua ad applicare il regime forfetario anche nell'anno 2020 e gode dell'esonero dalla fatturazione elettronica (art. 1, co. 3, D.Lgs. 127/2015).

Dal 2020, però, sarà tenuto alla trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 2, D.Lgs. 127/2015). Il commerciante ben potrebbe emettere fattura – anche volontariamente – in luogo dell'emissione di scontrini telematici. In questo caso non dovrebbe trasmettere telematicamente i corrispettivi giornalieri e potrebbe emettere anche fattura in formato analogico (senza transitare per il SdI).

La conclusione (esonero da entrambi gli adempimenti telematici) deriva da quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta ad interpello, 22.1.2019, n. 9 che, con riferimento agli adempimenti che i soggetti della grande distribuzione devono osservare a decorrere dall'1.1.2019, ha chiarito che essi a partire da tale data devono emettere, per le operazioni effettuate, scontrino fiscale/ricevuta fiscale o, in alternativa, fattura in modalità elettronica o cartacea se rientranti tra i soggetti esonerati di cui al co. 3 dell'art. 1, D.Lgs. 127/2015.

Impianto sanzionatorio

Ai soggetti che non ottemperano correttamente agli obblighi commentati si applicano le sanzioni previste dagli artt. 6, co. 3 e 12, co. 2, D.Lgs. 471/1997 (art. 2, co. 6, D.Lgs. 127/2015).

L'art. 12-quinquies, co. 1, D.L. 30.4.2019, n. 34 (cd. decreto «crescita») secondo la versione del testo convertito in legge (L. 28.6.2019, n. 58), ha previsto un periodo di moratoria delle sanzioni, stabilendo l'inapplicabilità delle anzidette sanzioni per il primo semestre di applicazione dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, qualora l'invio dei dati giornalieri avvenga entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando gli ordinari termini di liquidazione dell'imposta (C.M. 29.6.2019, n. 15/E).

Il semestre di moratoria delle sanzioni decorre dall'1.7.2019 (primo invio fissato al 31.8.2019) ovvero dall'1.1.2020 a seconda del volume d'affari del soggetto interessato (superiore o meno a € 400.000). Inoltre, la C.M. 15/E/2019 ha ammesso, per i soggetti che non sono riusciti a dotarsi in tempo di RT, in vista della scadenza dell'1.7.2019, di adempiere temporaneamente all'obbligo di memorizzazione giornaliera dei corrispettivi mediante i registratori di cassa già in uso ovvero tramite il rilascio di ricevute fiscali (e con l'obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi).

Tale facoltà è ammessa fino al momento di attivazione del RT e, comunque, non oltre la scadenza del semestre di applicazione della moratoria.

Con Provv. Ag. Entrate 4.7.2019, n. 236086 sono state definite tre modalità alternative per la trasmissione dei dati (direttamente o tramite intermediario abilitato che rilascerà al contribuente copia della comunicazione effettuata e della ricevuta), messe a disposizione entro il 29.7.2019 ed utilizzabili nel periodo transitorio introdotto dal D.L. 34/2019, ossia nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, da coloro che non hanno potuto dotarsi di un RT:

1) un primo servizio web, all'interno dell'area riservata nel portale Fatture e Corrispettivi che consente l'upload di un file con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata ovvero di un file compresso con i file dei dati delle singole giornate;

2) un secondo servizio, sempre online nel portale Fatture e Corrispettivi, che consente la compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri;

3) una soluzione su rete Internet (web service) che consente di inviare i dati dei corrispettivi giornalieri tramite protocollo HTTPS o SFTP.

Moratoria semestrale

Soggetto dotato di idoneo RT	Soggetto non dotato di apparecchio RT idoneo
Non si applicano le sanzioni per il primo semestre di applicazione della norma, purché	Non si applicano le sanzioni fino all'attivazione del RT e, comunque, solo per il primo semestre di

la trasmissione dei dati giornalieri dei corrispettivi avvenga entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (fermi restando i termini ordinari di liquidazione dell'Iva).	applicazione della norma purché vengano utilizzati i misuratori fiscali già in uso ovvero vengano rilasciate ricevute fiscali e sia tenuto il registro dei corrispettivi. Restano fermi termini ordinari di liquidazione dell'Iva. La trasmissione avverrà entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, mediante specifiche tecniche previste dal Provv. Ag. Entrate 4.7.2019, n. 236086.

---

(1) L'Assonime osserva che il concetto, non definito dal legislatore, deve essere differente da quello di accessorietà di cui all'art. 12, D.P.R. 633/1972, perché in tale ultimo caso le operazioni non hanno autonoma rilevanza ai fini Iva.

(2) Previo accordo con il destinatario, il documento commerciale può essere emesso in forma elettronica.

(Manuel Bisignano, Cosimo Murante, Claudio Sabbatini, Il Sole 24 ORE – Estratto da "La Settimana Fiscale", Edizione n. 29 del 19 luglio 2019, pag. 21-26)

Sentenze tributarie

Per il recupero dell'Iva basta la crisi del cliente

Commissione tributaria provinciale – Vicenza - II Sezione - Sentenza 17 aprile 2019, n. 145

Il principio europeo della «ragionevole probabilità» è direttamente applicabile in Italia. La Ctp di Vicenza (presidente Tomaselli, relatore Spadaro), con sentenza 145/2/19 del 17 aprile scorso – pronunciandosi sul tema delle variazioni Iva – ha stabilito che il diritto al recupero dell'imposta mediante emissione di nota in diminuzione può essere esercitato in presenza della «ragionevole probabilità» che il debito non venga saldato. Sulla base di tale principio, è stato accolto il ricorso del contribuente che aveva emesso una serie di note di variazione in relazione a fatture emesse nei confronti di soggetti poi esposti a procedure concorsuali (concordati preventivi e fallimenti).

L'agenzia delle Entrate aveva inizialmente contestato la detraibilità dell'Iva, ritenendo non sussistenti i requisiti previsti dall'articolo 26 del decreto Iva, in quanto le variazioni erano state effettuate prima della chiusura delle procedure concorsuali e pertanto non vi era certezza circa la definitività del mancato pagamento.

Di diverso avviso la Commissione vicentina, che ha riconosciuto la detraibilità dell'Iva, ritenendo sussistenti le condizioni per operare la variazione in dipendenza di elementi (domanda di concordato, relazione del curatore) che oggettivamente testimoniavano l'impossibilità di saldo del debito.

La pronuncia affronta un tema attuale e insidioso, tenuto conto dei continui interventi in materia, per vero non sempre coerenti, del legislatore. Come si ricorderà, le modifiche di cui alla legge di Stabilità per il 2016 (con le quali venivano previste delle significative aperture volte a facilitare il recupero dell'imposta) sono state eliminate dalla legge di Bilancio per il 2017, che ha in parte ripristinato il testo previgente dell'articolo 26, limitando l'applicazione delle norme più favorevoli.

La disposizione vigente, dunque, consente la variazione per mancato pagamento a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose, sicché il momento in cui può essere esercitata la detrazione – secondo la prassi consolidata – va individuato nella chiusura della procedura concorsuale (ad esempio il piano di riparto divenuto definitivo, il deposito della sentenza di chiusura del fallimento eccetera: si vedano la circolare 77/E del 17 aprile 2000 e successive).

Tuttavia, la Corte di giustizia Ue (sentenza del 23 novembre 2017, causa C-246/16, Di Maura), proprio con riguardo al sistema italiano, ha affermato che subordinare la rettifica della base imponibile dell'Iva e il recupero dell'imposta alla conclusione di una procedura concorsuale può risultare contrario al principio di proporzionalità, secondo una valutazione che va effettuata in concreto dal giudice nazionale. In ogni caso, per la Corte, un termine decennale appare sproporzionato ed irragionevole.

La Corte del Lussemburgo ha fissato in tale sentenza una linea guida di carattere generale, cioè secondo cui il diritto eurounionale consente la variazione in diminuzione in presenza di una mera «probabilità ragionevole» che il debito non venga saldato, senza necessità circa la certezza giuridica della perdita (salvo poi procedere con la variazione in aumento nel caso di pagamento effettivamente eseguito).

Per la Ctp di Vicenza, i principi interpretativi europei vanno direttamente applicati, sicché nel caso di specie, appurata la sussistenza di elementi oggettivi tali da ritenere ragionevolmente certo il mancato pagamento da parte del debitore, la variazione è stata ritenuta legittima.

(Giorgio Emanuele Degani e Damiano Peruzza, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Fisco", 8 luglio 2019)

Esperto risponde

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

- **INTERPRETAZIONI ESTENSIVE PER I VANTAGGI A IMPRESE EDILI**

D) Un'impresa edile che ha realizzato un investimento iniziale rappresentato da attrezzature da cantiere (escavatori, minipale, eccetera) può utilizzarle solamente nei cantieri mobili della regione di insediamento (Sicilia), oppure tali mezzi possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di commesse temporanee ricevute al di fuori della Regione (sia agevolate dal credito di imposta che non, ad esempio, in Lombardia)?

R) La questione è controversa. Tutte le recenti normative agevolative che si sono succedute per incentivare gli investimenti nel Mezzogiorno (legge 388/2000, legge 296/2006, legge 208/2015) richiedono che l'investimento sia destinato a strutture produttive ivi ubicate. Sono sorti molti dubbi circa l'individuazione della definizione di «struttura produttiva» per le società di costruzioni, stante il fatto che le stesse operano sul territorio tramite cantieri di carattere temporaneo. L'agenzia delle Entrate ha chiarito (circolare 38/E/2002, paragrafo 4.1) che l'agevolazione compete anche alle imprese edili che operano tramite cantieri localizzati nelle zone svantaggiate, indipendentemente dall'ubicazione della sede legale dell'impresa.

Non è stata invece chiarita ufficialmente la posizione dell'Agenzia nell'ipotesi inversa, oggetto del quesito (sede legale dell'impresa nelle zone agevolate ma cantieri aperti anche in zone non agevolate).

Sul punto si registrano tuttavia due precedenti in senso favorevole al contribuente. Il primo è una risposta, non pubblicata, a un interpello (913–224/2018) di una società di costruzioni pugliese, nella quale l'Agenzia ha affermato che «se i medesimi (cantieri, ndr) insistono su territori anche diversi, collocati persino al di fuori del perimetro individuato dalla normativa di riferimento per ciascuna area svantaggiata, i presupposti per l'agevolazione sussisteranno a condizione che la loro gestione "operativa", alla quale sono imputati i relativi costi e ricavi, sia localizzata in una delle zone destinatarie dell'agevolazione in quanto "struttura produttiva" autonoma ed unitaria». Il secondo intervento è una sentenza della Cassazione (22 luglio 2016, n. 15193), riferita all'agevolazione di cui alla legge 388/2000, la quale ha affermato che il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate spetta anche se i beni strumentali sono dislocati nei diversi cantieri ove l'azienda svolge il suo lavoro, anche se in zone non rientranti nell'agevolazione, così interpretando in maniera

estensiva la nozione di «struttura produttiva» per le imprese edili.

(Gabriele Ferlito, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 15 luglio 2019)

CONTRIBUENTI MINORI, MINIMI E REGIMI CONTABILI

- **EX DATORE, LA QUOTA SI CALCOLA SUL TOTALE DI RICAVI «AUTONOMI»**

D) Nel 2019 un soggetto ha partita Iva autonoma e un lavoro dipendente. Con la partita Iva fattura prevalentemente a un ex datore di lavoro (rapporto concluso nel 2018). La verifica della prevalenza dei ricavi conseguiti viene fatta considerando solo i redditi da lavoro autonomo o la somma dei redditi percepiti nel corso del 2019, autonomi e da lavoro dipendente?

R) Nel caso posto dal lettore sarà necessario verificare a fine 2019 se i ricavi/compensi fatturati all'ex datore di lavoro rappresenteranno la prevalenza rispetto ai ricavi/compensi complessivi, senza però considerare i redditi da lavoro dipendente nel calcolo. La previgente formulazione della lettera d–bis non consentiva di avvalersi del regime forfettario ai soggetti che nell'anno precedente avessero percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del Tuir (Dpr 917/1986), eccedenti l'importo di 30mila euro, la cui verifica era irrilevante se il rapporto di lavoro fosse cessato. La nuova causa ostativa, invece, risponde alla ratio di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, prevedendo a tal fine un periodo di sorveglianza.

A differenza della precedente causa ostativa che faceva espresso riferimento alla verifica della percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilati nell'anno precedente, la nuova causa ostativa fa riferimento all'attività esercitata "prevalentemente" nei confronti di datori di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta.

Di conseguenza, la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d'imposta.

Si consideri, ad esempio, un contribuente che abbia avuto un rapporto di lavoro concluso nel 2018; lo stesso può applicare il regime forfettario nel 2019, ma se alla fine del 2019 risulta che ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo precedente datore di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente ad esso riconducibili dovrà fuoriuscire dal regime forfetario nel 2020.

I parametri cui fare riferimento per il calcolo della prevalenza sono i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nei confronti dei datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o nei confronti dei quali il contribuente abbia svolto la propria attività lavorativa negli ultimi due periodi d'imposta

ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

(Cristina Odorizzi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 15 luglio 2019)

- **SPESE RIADDEBITATE AL CLIENTE: NON RIENTRANO NELL'IMPONIBILE**

D) Sono un commercialista in regime forfettario.

Le spese riaddebitate ai clienti per deposito bilanci o pratiche presso la Camera di commercio vanno considerate all'interno del reddito imponibile?

R) Le spese che sono intestate direttamente all'impresa o al cliente possono essere anticipate da un soggetto terzo (commercialista) ma si qualificano come mere anticipazioni finanziarie di costi che sono da attribuire all'impresa o al cliente.

Il commercialista forfettario indicato nel quesito, quindi, non farà transitare le spese, che egli anticipa a nome del cliente e dal quale riceve la restituzione della anticipazione, nel totale dei compensi che danno luogo alla formazione del reddito con imposta sostitutiva.

(Paolo Meneghetti, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 8 luglio 2019)

CONTENZIOSO / ACCERATMENTO

- **SENZA REGISTRAZIONE I CANONI RIDOTTI NON SONO RICONOSCIUTI**

D) A novembre 2018 ho ricevuto un accertamento del centro operativo di Pescara che, non tenendo conto dell'accordo di riduzione del canone, non registrato, ha accertato in capo al locatore la mancata dichiarazione di redditi di fabbricati, attribuendo al proprietario il reddito derivante dall'importo del canone che risulta dall'anagrafe tributaria, cioè dal contratto di locazione originario. È corretto questo comportamento?

R) L'agenzia delle Entrate non riconosce la riduzione del canone di affitto, se manca la registrazione dell'accordo con il quale il canone è stato ridotto. Per l'ufficio, si devono perciò pagare le imposte sulla base del contratto originario. Nel caso del lettore, il centro operativo di Pescara, non tenendo conto degli accordi non registrati, ha accertato in capo al locatore la mancata dichiarazione di redditi di fabbricati, a norma dell'articolo 41–bis del Dpr 600/1973, attribuendo al proprietario il reddito derivante dall'importo del canone che risulta dall'anagrafe tributaria, cioè dal contratto di locazione originario. In passato, con la risoluzione 60/E/2010, era stata la stessa agenzia delle Entrate ad affermare che l'accordo di diminuzione del canone non ricade nelle ipotesi di obbligo di registrazione previste dal Dpr 131/1986. Va considerato che la registrazione dell'atto non è l'unico modo con il quale un contribuente può dare prova e data certa dell'avvenuta riduzione del canone, perché la

stessa è desumibile, ad esempio, tramite l'esibizione delle scritture contabili e delle dichiarazioni dei redditi dalle quali emerge la variazione. Nei casi di un privato che ha dato in affitto dei beni immobili ad un'impresa, è facile verificare la riduzione dell'importo del canone, mediante esibizione della contabilità del conduttore.

La sentenza 2894/1/2018, depositata il 10 luglio 2018, della Commissione tributaria regionale di Palermo, inoltre, ha stabilito che la mancata registrazione dell'accordo con il quale locatore e locatario hanno disposto la riduzione dei canoni di locazione immobiliare non impedisce al contribuente – locatore di provare con ogni altro mezzo, anche ai fini delle imposte dirette, la diminuzione della base imponibile conseguita al pagamento del minor canone. Il principio di capacità contributiva dettato dall'articolo 53 della Costituzione dovrebbe impedire al Fisco di tassare un reddito non conseguito.

(Salvina Morina e Tonino Morina, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 15 luglio 2019)

IVA

- **IVA RIDOTTA PER LA CESSIONE DI BENI FINITI PER LA PRIMA CASA**

D) Un privato commissiona la costruzione della sua prima casa a un'impresa costruttrice rilasciando al costruttore apposita dichiarazione per l'applicazione dell'Iva al 4 per cento. Il costruttore, per l'acquisto dei beni finiti (ad esempio, i serramenti), che installerà nell'abitazione ha diritto di ricevere fattura con Iva al 4% (previo rilascio di dichiarazione che il bene verrà installato in un immobile destinato ad avere l'agevolazione prima casa) o gli verrà applicata al 22 per cento?

R) La risposta è affermativa. Infatti, la voce 24 della tabella A, parte II del Dpr 633/1972 non pone limiti soggettivi per l'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per l'acquisto di questi beni. È solo necessario che i beni cosiddetti finiti, diversi dalle materie prime e semilavorate siano impiegate da chi li acquista direttamente nella realizzazione dell'unità abitativa che non deve essere accatastata come A/1, A/8 e A/9.

(Giampaolo Giuliani, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 15 luglio 2019)

- **DOCUMENTI DA REGISTRARE ENTRO IL 15 DEL MESE SUCCESSIVO**

D) Una ditta emette fattura a fine mese per prestazioni di servizi svolte durante il mese ma non incassate, quindi non effettuate. In questo caso, la fattura viene anticipata per motivi di incasso: questa, non essendo differita, va inviata entro 12 giorni dalla data di fatturazione? Ad esempio: in caso di prestazioni di trasporto svolte nel mese di luglio, ma non incassate, la fattura emessa anticipatamente in data 2 agosto 2019 deve essere inviata entro il 12 agosto 2019?

R) La circolare 14/E/2019 ha chiarito che, se le fatture relative alle cessioni effettuate nel corso del mese precedente sono riferite, ad esempio, a tre consegne del 2, 10 e 28 settembre 2019, la fattura differita può essere trasmessa tra il 1° e il 15 ottobre, ma la data da indicare in fattura sarà quella del 28 settembre. Si tenga presente che il cedente o prestatore registra la fattura emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (articolo 23 del Dpr 633/1972, come modificato dall'articolo 12 del Dl 119/2018, convertito dalla legge 136/2018), avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 6 del Dpr 633/1972. Il cessionario o committente registra la fattura stessa quando ne ha la disponibilità, indipendentemente dall'ordine di ricezione (così dispone l'articolo 25 del medesimo Dpr 633/1972, come modificato dall'articolo 14 del Dl 119 citato, che ha significativamente abrogato l'obbligo di protocollazione delle fatture in entrata).

Ne consegue che il diritto alla detrazione spetta anche per le fatture d'acquisto registrate entro il 15 del mese successivo, con riferimento alla data di effettuazione dell'operazione, che nella sostanza coincide con quella di effettuazione della stessa (avendo attenzione, nuovamente, a quanto previsto dall'articolo 6 del Dpr 633 del 1972).

(Albino Leonardi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 15 luglio 2019)

- **CORRISPETTIVO NON PAGATO: OK A NOTA NELL'INVIO TELEMATICO**

D) In caso di emissione di una ricevuta fiscale che documenta una prestazione di servizio, attualmente non pagata, è possibile emettere una ricevuta con l'indicazione «corrispettivo non pagato» così da non far concorrere l'Iva a debito nel periodo della sua emissione? Considerato che dal 1° luglio entra in vigore l'obbligo di invio telematico dei corrispettivi, per le prestazioni di servizi non incassate, per le quali si emetterà la nuova ricevuta fiscale telematica, sarà sempre possibile indicare sulla ricevuta che il relativo corrispettivo non risulta incassato, così da differire il momento di esigibilità dell'Iva al successivo momento di pagamento, quando verrà emessa un'altra ricevuta indicante l'avvenuto pagamento? Il tracciato dell'Agenzia prevede la separata indicazione tra corrispettivo complessivo e quello incassato.

R) Dal primo luglio 2019, con l'entrata in vigore dell'obbligo della memorizzazione e della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all'articolo 22 del Dpr 633/1972 e di esercenti attività assimilate, con volume d'affari del 2018 superiore a 400.000 euro, si ritiene possibile indicare nell'appendice, posta in calce al documento commerciale (cosiddetto scontrino elettronico) generato dal registratore telematico e che certifica l'operazione, la non corresponsione del corrispettivo, onde differire il momento dell'esigibilità dell'Iva alla data del pagamento. Tale appendice, infatti, può essere utilizzata per evidenziare informazioni aggiuntive, quale quella in esame.

(Giuseppe Barbiero, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 8 luglio 2019)

FISCO TELEMATICO

- **PRODUTTORE AGRICOLO ORDINARIO: STOP ALLE RICEVUTE CARTACEE**

D) Per un produttore agricolo–ditta individuale (viticoltore e imbottigliatore), con volume d'affari inferiore a 400.000 euro, che ha optato per il regime Iva ordinario rinunciando al regime speciale e che documenta le vendite (effettuate sia presso la propria sede sia presso una unità locale distaccata sia, saltuariamente, presso fiere e mercatini) a privati con ricevuta fiscale cartacea e a titolari di partita Iva con emissione di fattura elettronica, dal 1° gennaio 2020 scatterà l'obbligo di invio telematico dei corrispettivi? E in caso affermativo dovrà: o munirsi di idoneo misuratore fiscale o trasformare la compilazione delle ricevute fiscali cartacee in emissione di altrettante fatture elettroniche a privati?

R) Dal 1° gennaio 2019 i produttori agricoli che hanno optato per il regime Iva ordinario sono obbligati all'emissione di fattura elettronica in formato Xml per le cessioni di beni e prestazioni di servizi, sia nei confronti di soggetti passivi Iva, sia nei riguardi di privati consumatori privi di partita Iva. In quest'ultimo caso sarà indicato nella fattura elettronica il codice convenzionale a sette zeri e copia anche cartacea della stessa sarà consegnata o spedita al privato, salvo che il medesimo dichiari di rinunciarvi. Pertanto, dalla data indicata non è più consentito, ai fini della certificazione fiscale, il rilascio al privato di ricevuta fiscale cartacea. In agricoltura la fattura elettronica dovrà inoltre contenere la precisazione «assolve gli obblighi di cui all'articolo 62 del decreto legge 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni nella legge numero 27 del 24 marzo 2012».

(Giuseppe Barbiero, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 8 luglio 2019)

RISCOSSIONE

- **ILLEGITTIMA LA RICHIESTA INPS DI CONTRIBUTI DOPO 5 ANNI**

D) Nel 2018 l'istituto previdenziale mi ha chiesto contributi Inps relativi all'anno 2012. Precedentemente, tuttavia, non ho mai ricevuto alcuna richiesta. Mi è stato detto che, per la Cassazione, l'Inps non può pretendere il pagamento dei contributi se sono passati cinque anni. È così?

R) La risposta è affermativa. L'istituto previdenziale, che chiede i contributi Inps dopo cinque anni, non incassa nulla ed è costretto a pagare le spese di giudizio al contribuente. Lo ha stabilito di recente proprio la Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza 14410/19, depositata il 27 maggio 2019. In questo caso specifico, l'Inps aveva chiesto, con una cartella di pagamento notificata nel 2010, contributi previdenziali eccedenti il minimo di reddito per la gestione artigiani relativi all'anno 2003, e quindi dopo sette anni. Dopo che il tribunale di Cagliari aveva accolto il ricorso del contribuente e la corte d'appello di Cagliari respinto il successivo ricorso dell'Inps, la Cassazione ha bocciato definitivamente la richiesta dell'istituto di previdenza.

Secondo la Corte, infatti, «il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995, deve identificarsi con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l'atto, eventualmente successivo – ed avente solo efficacia interruttiva della prescrizione anche a beneficio dell'Inps – con cui l'agenzia delle Entrate abbia accertato, ex articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, un maggior reddito (Cassazione 19640 del 24 luglio 2018; Cassazione 13463 del 29 maggio 2017)».

Nella stessa pronuncia, la Cassazione ha stabilito che «l'operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all'articolo 2941, n. 8, codice civile, ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e, quindi, quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l'esistenza dell'obbligazione; con la conseguenza che tale criterio non impone neppure di far riferimento ad un'impossibilità assoluta di superare l'ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l'effetto dell'occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli (Cassazione n. 9113 del 17 aprile 2007).

Nel caso in questione, ed in applicazione dei richiamati principi, va pertanto affermato che la mancata denuncia del reddito non equivalga né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all'Inps, né che essa configuri impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'agenzia delle Entrate (Cassazione 19640 del 24 luglio 2018; Cassazione n. 17769/2015 citata)». L'Inps in questo caso ha dovuto pagare le spese di giudizio.

(Salvina Morina e Tonino Morina, Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto risponde", 8 luglio 2019)

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Direzione Publishing - Roma

© 2019 Il Sole 24 ORE S.p.a.
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.